



N. 1344

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RANDO, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, D'ELIA, DELRIO, FINA, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, NICITA, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, VERDUCCI, VERINI e ZAMPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2025

Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, in materia di eguale trattamento del coniuge superstite e del figlio del solo defunto

ONOREVOLI SENATORI. – Il 19 aprile 2022, con la sentenza n. 100, la Corte costituzionale ha ravvisato un significativo profilo di iniquità della vigente disciplina del trattamento pensionistico di reversibilità, con particolare riferimento all’articolo 13, comma 2, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale disposizione, infatti, nel disciplinare – alla lettera *b*) – la concordanza tra figli e coniuge superstite avente diritto, non prevede l’ipotesi in cui i figli superstiti concorrono con un coniuge superstite che non sia loro genitore. Anche in questo caso, pertanto, ai figli superstiti spetta una quota del 20 per cento, in presenza del coniuge superstite, ovvero una quota del 40 per cento se il coniuge non c’è o non ha diritto al trattamento; e tuttavia, in ragione dell’assenza di legame parentale con il coniuge superstite (e, dunque, di un beneficio indiretto del trattamento di reversibilità spettante a quest’ultimo) i figli aventi diritto – nati fuori dal matrimonio – si troverebbero in una posizione deteriore rispetto a quella dei figli nati nel matrimonio nonché a quella degli aventi diritto orfani di entrambi i genitori che – ai sensi dell’articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – hanno diritto al trattamento di reversibilità nella misura del 70 per cento.

La Corte costituzionale, pur ravvisando nella specie una « discriminazione tra figli nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio » e, dunque, una « disegualanza sostanziale che è necessario riequilibrare » (Considerato in diritto, paragrafo 2.4) ha ritenuto di non potere intervenire con una pronuncia di tipo additivo, sussistendo un ampio margine di

discrezionalità del legislatore. A fronte della pluralità di soluzioni in astratto prospettabili, la scelta « non può che spettare al legislatore, il quale, del resto, non ha mancato di cimentarsi, in passato, con le più varie soluzioni, afferenti al medesimo istituto della reversibilità ovvero ad istituti analoghi o finanche diversi: e si tratta di soluzioni che sono state messe in campo anche per far fronte ad istanze sovrapponibili, in misura più o meno ampia, a quella che ha mosso l’odierna questione di legittimità costituzionale » (Considerato in diritto, paragrafo 3).

Di tale intervento legislativo, la Corte ha sottolineato l’urgenza, formulando al legislatore un monito volto a « colmare la lacuna che [...] compromette i valori costituzionali sottesi all’istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare » (Considerato in diritto, paragrafo 4).

Il presente disegno di legge, accogliendo il monito della Corte, interviene sulla formulazione dell’articolo 13 del citato regio decreto-legge n. 636 del 1939, introducendo uno specifico criterio di riparto delle quote del trattamento di reversibilità per il caso in cui a concorrere al trattamento siano i figli del pensionato o dell’assicurato e un coniuge superstite che non sia loro genitore.

A tal fine, l’articolo 1 premette al quarto comma dell’articolo 13 un comma che assicura – in casi come questo – l’eguale trattamento tra tutti gli aventi diritto. Da un lato, si stabilisce che qualora l’avente diritto sia figlio del solo pensionato o assicurato e vi sia altresì un coniuge super-

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stite, la pensione di cui al primo comma spetti in parti eguali a entrambi. Dall'altro, si prevede che quando i figli siano più di uno – e anche ove alcuni di essi siano comuni al defunto e al coniuge superstiti – le quote siano ridotte in proporzione, al fine di assicurare eguale trattamento a tutti gli aventi diritto. Resta fermo quanto previsto dal testo dell'attuale quarto comma dell'articolo 13, secondo il quale la « pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente né inferiore

al 60 per cento, né superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

Mediante tale innovazione normativa, si persegue – attraverso il riferimento alla parità di trattamento tra i superstiti, nel caso di concorrenza tra più forme familiari – un equilibrato punto di bilanciamento tra il principio di solidarietà familiare e il principio di egualianza tra i figli, indipendentemente dal tipo di famiglia in cui siano nati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Qualora l'avente diritto sia figlio del solo pensionato o assicurato e vi sia altresì un coniuge superstite, la pensione di cui al primo comma spetta in parti eguali a entrambi. Nel caso di cui al periodo precedente, se i figli sono più di uno, anche se comuni al defunto e al coniuge superstite, le quote sono ridotte in proporzione al fine di assicurare eguale trattamento a tutti gli aventi diritto ».